

Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”

Relazione illustrativa

La legge 11 agosto 2014, n. 125 –“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo”– prevede che, per l’attuazione delle politiche di cooperazione, sia istituita l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. La rinnovata architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo riallinea il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi Ocse/Dac e valorizza la massima professionalità nelle fasi di gestione e attuazione dei progetti.

L’Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e gode di una larga capacità di azione, grazie a una personalità giuridica autonoma, a un proprio bilancio e a una propria organizzazione. Mentre al MAECI viene riservato il ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e di gestione dei profili diplomatici delle attività di cooperazione allo sviluppo, l’Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Essa eroga altresì servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano in tale ambito.

L’articolo 17 della legge n. 125/2014, prevede che lo Statuto, che disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia, sia adottato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presente decreto dà attuazione a tale disposizione di legge, codificando in maniera organica gli aspetti di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui allo stesso articolo 17, comma 13, della legge n. 125/2014.

Il provvedimento si articola in **sette Capi e ventisette articoli**.

Il **Capo I** illustra i principi generali che regolano l’Agenzia, definendone l’ambito di azione e le finalità. Esso chiarisce altresì la configurazione del rapporto con il MAECI e le modalità con cui il MAECI esercita i propri poteri di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia.

L’**articolo 1** delimita l’ambito di applicazione del presente provvedimento e introduce le definizioni utili ai fini del regolamento, mentre l’**articolo 2** stabilisce le finalità perseguite dall’Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e incaricata di svolgere le funzioni attribuitele dalla legge n. 125/2014 già nella gestione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) ai sensi della legge n. 49/1987, fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI. La stessa norma prevede che i principi fondamentali e gli indirizzi cui l’Agenzia conforma la propria attività, previsti tra l’altro nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge n. 125/2014, nella convenzione periodica tra Ministro e Agenzia e nel piano di efficacia degli interventi approvato dal Comitato congiunto, oltre che nella legge n. 125/2014 stessa.

L’**articolo 3** illustra l’articolazione del rapporto tra l’Agenzia ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che esercita i poteri di indirizzo e vigilanza attribuitigli dalla legge n. 125/2014 avvalendosi della DGCS del MAECI. Al comma 2, si prevede che la convenzione tra Direttore dell’Agenzia e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottata ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300/1999, definisca le modalità di collaborazione tra l’Agenzia e il MAECI. La convenzione ha cadenza triennale ed è modificabile su richiesta di ciascuna delle parti.

Il **Capo II**, dedicato all’organizzazione dell’Agenzia, disciplina il sistema e le funzioni degli organi dell’Agenzia, nonché la sua articolazione in uffici, in Italia e all’estero.

L'**articolo 4** individua la normativa applicabile all'Agenzia ed enumera i suoi organi che, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, sono il Direttore, il Comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 3 prevede che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre i commi 4 e 5 rispettivamente precisano i termini per l'esecutività del regolamento di organizzazione e stabiliscono che sul testo del regolamento di contabilità il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale acquisisca il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli articoli da 5 a 7 stabiliscono le attribuzioni, i rapporti, le funzioni, le modalità di nomina e la composizione dei singoli organi. Il Direttore, secondo quanto previsto dall'**articolo 5** del presente statuto, rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione delle attività e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Mentre al comma 1 si dettagliano le attribuzioni del Direttore, il comma 2 esplicita le modalità di selezione e descrive la procedura di nomina. In conformità alla legge n. 125/2014, il Direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di una procedura di evidenza pubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il tramite del Vice ministro della cooperazione, in una rosa di almeno tre e non oltre cinque candidati che abbiano superato la selezione svolta da una commissione di cinque membri, nominati dallo stesso Ministro. La selezione è condotta dapprima sulla base della documentazione presentata all'atto della domanda e, successivamente, mediante colloquio. Il trattamento onnicomprensivo giuridico ed economico del Direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. La carica di Direttore dell'Agenzia non può essere conferita a persone in quiescenza e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale conserva la possibilità di disporre in ogni momento la revoca dell'incarico, per inosservanza delle direttive generali e alla luce di risultati negativi rispetto agli obiettivi fissati.

L'**articolo 6** dispone che il Direttore sia coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal Comitato direttivo, composto di quattro dirigenti dell'Agenzia e alle cui riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori. Il Comitato direttivo formula proposte sulla programmazione dell'attività dell'Agenzia, individua misure per migliorare l'economicità della gestione, esprime pareri sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto, sulle convenzioni con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche, sulla proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo, nonché sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità. Il comma 5 chiarisce infine che per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

L'**articolo 7** disciplina invece la composizione e le attribuzioni del collegio dei revisori, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, durano in carica tre anni e svolgono le proprie attività a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, per quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, nonché del regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Il presente statuto illustra quindi l'assetto organizzativo dell'Agenzia che dispone, per lo svolgimento dei compiti di istituto, di uffici in Italia e all'estero (rispettivamente, **articoli 8 e 9**). L'agenzia ha la sede centrale a Roma. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia sono demandati al regolamento di organizzazione, che il Direttore propone all'approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con le modalità previste dalla legge n. 125/2014, possono essere istituite fino a trenta sedi all'estero, dotate di autonomia gestionale e finanziaria, ove possono essere inviati fino a venti dipendenti. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. Il reclutamento di personale in loco è regolato dalla disciplina applicabile al personale di pari qualifica delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel limite del contingente previsto dalla legge n. 125/2014. I capi delle sedi all'estero dell'Agenzia

rispondono direttamente al Direttore per l'uso delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e possono promuovere, d'intesa con il competente capo della rappresentanza diplomatica o consolare, riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori presenti in loco per la realizzazione di iniziative di cooperazione. Il regolamento di contabilità disciplina l'autonomia gestionale e finanziaria delle sedi all'estero, ispirandosi, per quanto compatibili, ad analoghe norme vigenti per i capi delle rappresentanze diplomatiche (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010). Restano ferme le competenze dei capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che possono altresì dare direttive ai capi delle sedi all'estero dell'Agenzia in materia di sicurezza.

Seguono le disposizioni in materia di personale del **Capo III**, che regola le modalità di reclutamento e di gestione del personale dell'Agenzia, in conformità alle disposizioni già contenute nella legge istitutiva, nonché le modalità per la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative di cooperazione.

L'**articolo 10** disciplina le modalità, le procedure e alcuni requisiti (conoscenze linguistiche, possesso della laurea) per il reclutamento del personale dell'Agenzia, suddiviso in profili professionali afferenti all'area tecnico-operativa e giuridico-amministrativa, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Si stabilisce inoltre che per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni si tenga conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale.

All'**articolo 11** sono descritte le modalità con cui l'Agenzia realizza gli interventi di cooperazione all'estero e ne effettua il monitoraggio e la valutazione in loco, demandando a successiva delibera del Comitato congiunto la definizione dei criteri e delle modalità di selezione del personale dell'Agenzia, di altre amministrazioni o esterno all'amministrazione da inviare in missione. Nella stessa delibera è determinato il trattamento economico di tale personale. Il personale inviato in missione dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero dell'Agenzia territorialmente competente e non può esercitare alcuna altra attività professionale. Per gravi ragioni, anche relative ai rapporti con le Autorità locali, il Direttore dell'Agenzia può revocare l'avvio o la prosecuzione di una missione.

Il **Capo IV** contiene disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi, illustrando dapprima la struttura e le procedure relative al bilancio dell'Agenzia e le modalità con cui si dispone il trasferimento all'estero delle risorse necessarie alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari appartenenti all'Agenzia o ad altra amministrazione pubblica (**articolo 12**). Ogni anno il Direttore dell'Agenzia sottopone al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale una proposta di bilancio preventivo per l'approvazione, che deve comunque intervenire entro il 31 dicembre. Entro il 15 aprile di ogni anno, il Direttore trasmette il conto consuntivo al collegio dei revisori dei conti per l'esame, da svolgersi entro i quindici giorni successivi; il medesimo documento è quindi sottoposto all'approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 aprile. Sia per la proposta di bilancio preventivo, sia per il conto consuntivo è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'**articolo 13** descrive i mezzi finanziari dell'Agenzia, a norma dell'articolo 18 della legge n. 125/2014 e prevede che il finanziamento statale all'Agenzia sia diviso in tre distinti capitoli, rispettivamente per spese di personale, di funzionamento e interventi.

Sono successivamente illustrate le modalità di collaborazione con partner internazionali, amministrazioni pubbliche, Cassa Depositi e Prestiti SpA e soggetti aventi finalità di lucro (**articoli da 14 a 16**). L'**articolo 14** disciplina nel dettaglio le modalità con cui l'Agenzia può realizzare

progetti con il finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di altri Stati, con particolare attenzione alle procedure da seguire nel caso di gestione decentrata diretta di risorse del bilancio europeo (cd. cooperazione delegata). Le somme ricevute nel quadro di tali forme di finanziamento sono soggette a rendicontazione separata, controllata dal collegio dei revisori dei conti. L'Agenzia presta sostegno e coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione di tali progetti alle altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero. La collaborazione con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni che, ai sensi dell'**articolo 15**, determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. La concessione di contributi è disposta sulla base di inviti pubblici a presentare proposte, previa approvazione del Comitato congiunto, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di affidare direttamente la realizzazione di iniziative con soggetti omologhi in Paesi partner. Il comma 5 prevede infine che siano regolati tramite convenzione, ai sensi dell'articolo 22 della legge istitutiva, i rapporti con Cassa Depositi e Prestiti SpA e le relative modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione. L'affidamento di progetti a soggetti aventi finalità di lucro è regolata invece dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e in particolare dal Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge n. 125/2014 (**articolo 16**).

Al **Capo V** sono contenute norme relative alla collaborazione con le organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro. L'**articolo 17** prevede che l'iscrizione di tali soggetti in apposito elenco previsto dall'articolo 26 della legge n. 125/2014 sia effettuata su domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni elencate al comma 2. In coerenza con il mantenimento del principio che le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 sono ONLUS di diritto (art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997, non modificato dalla legge n. 125/2014), si prevede infine che le organizzazioni non governative già idonee ai sensi della legge n. 49/1987 siano iscritte, su semplice richiesta, nell'Anagrafe unica delle ONLUS e che sia attribuito all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il compito di verificare il mantenimento di tali requisiti e di comunicare all'Agenzia delle entrate casi di eventuale perdita degli stessi, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS. Il comma 4 regola le modalità di collaborazione tra Agenzia e Agenzia delle entrate per l'applicazione dei benefici previsti all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125/2014, e per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, ovvero comunicazioni, scambio di informazioni e attività di supporto nella verifica delle attività svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.

Le modalità di concessione dei contributi e di gestione dell'affidamento di iniziative a soggetti senza finalità di lucro, mediante procedure comparative pubbliche, sono disciplinate rispettivamente dagli **articoli 18 e 19** del presente statuto. I contributi a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 26 della legge n. 125/2014 sono assegnati mediante procedure comparative pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Comitato congiunto, su proposta del Direttore, nel rispetto dei principi previsti dal presente statuto. Le procedure sono indette dall'Agenzia, con cadenza almeno annuale, previa indicazione delle priorità geografiche e tematiche da parte del Comitato congiunto, mediante avvisi pubblici che definiscono modalità e termini di presentazione dei progetti, nonché le procedure di selezione. Sui progetti, valutati da una commissione nominata dal Direttore senza oneri per la finanza pubblica, sono acquisiti i pareri dei capi di rappresentanza diplomatica o consolare competenti in merito alle condizioni politiche e di sicurezza. I finanziamenti possono essere erogati secondo una delle seguenti alternative: per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese, oppure anticipatamente, a condizione che sia presentata un'idonea garanzia, ai sensi del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei fondi sono rendicontati mediante rapporti

descrittivi e contabili e l'Agenzia ne monitora lo sviluppo e ne verifica i risultati. Anche per l'affidamento della realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo è previsto il ricorso a procedure comparative pubbliche; i soggetti affidatari sono selezionati sulla base di condizioni e modalità disciplinati dal Comitato congiunto, su proposta del Direttore.

Il successivo **Capo VI** è dedicato all'adozione di un Codice di comportamento dell'Agenzia, alla valutazione delle iniziative di cooperazione e ai controlli interni sull'attività dell'Agenzia stessa. L'**articolo 20** prevede che l'Agenzia adotti un proprio Codice di comportamento, secondo la procedura di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo.

Al successivo **articolo 21** è invece previsto che una convenzione tra MAECI e Agenzia regoli annualmente il trasferimento delle risorse necessarie alla DGCS per la realizzazione del programma delle valutazioni. Tale programma deve comunque essere conforme a linee guida approvate dal Comitato congiunto, utilizzare un sistema di indicatori coerenti con gli standard internazionali in materia, prevedere la consultazione dell'Agenzia, delle rappresentanze diplomatiche, nonché il coinvolgimento dei Paesi partner e il coordinamento con gli altri donatori. Alla documentazione relativa alle attività di valutazione è data visibilità sui siti istituzionali del MAECI e dell'Agenzia.

Le attività di controllo interno all'Agenzia, a norma dell'**articolo 22**, sono svolte in conformità ai decreti legislativi n. 286/1999 e n. 150/2009. Si prevede che l'Agenzia si avvalga dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI. Le risultanze delle attività di controllo sono trasmesse al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Chiude il provvedimento il **Capo VII**, che riporta le disposizioni transitorie e finali utili a disciplinare la fase di transizione dall'attuale sistema di cooperazione, disciplinato dalla legge n. 49/1987, al nuovo, introdotto dalla legge n. 125/2014.

Per assicurare le esigenze di graduale passaggio delle funzioni dalla DGCS all'Agenzia, l'**articolo 23** prevede che, a decorrere dalla data di efficacia del contratto del Direttore dell'Agenzia, la DGCS può mettere a sua disposizione il personale che opti per il passaggio all'Agenzia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che gli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987 possano optare per il passaggio alle dipendenze dell'Agenzia da una data anteriore al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente statuto, mentre il comma 3 chiarisce che il personale di ruolo o attualmente in comando o fuori ruolo in servizio presso la DGCS può esprimere la propria opzione anche successivamente al primo giorno del sesto mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, considerato che la legge n. 125/2014 non prevede un termine finale per detta opzione.

L'**articolo 24** è dedicato alla gestione del personale, dei compiti e delle funzioni già attribuiti all'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, abrogato dalla legge n. 125/2014. Gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessano di operare effetti dal primo giorno del sesto mese dall'entrata in vigore del presente statuto e il regolamento di organizzazione dell'Agenzia prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze, nei locali demaniali già nella disponibilità dell'Istituto e con competenze delineate alla luce delle attuali. Entro il trentesimo giorno anteriore a tale data, il Direttore generale dell'Istituto provvede altresì a presentare al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Direttore dell'Agenzia una ricognizione delle attività in essere e una relazione finale sui risultati di gestione, ai fini del passaggio di consegne con il capo della costituenda struttura di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia si occupa della prosecuzione degli interventi affidati dalla DGCS; per i

finanziamenti ottenuti dall'Istituto da altri soggetti, nonché per ogni altro rapporto giuridico attivo o passivo, ivi inclusa la titolarità dei beni mobili e delle attrezzature, l'Agenzia succede a titolo universale all'Istituto stesso per espressa previsione di legge.

Il successivo **articolo 25** disciplina l'armonizzazione degli interventi in corso trasferiti dalla gestione della DGCS all'Agenzia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispone il trasferimento all'Agenzia dei fondi necessari per la prosecuzione degli interventi non conclusi al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente statuto, sulla base di una ricognizione effettuata dalla DGCS. Gli interventi eseguiti in collaborazione con partner internazionali, altre amministrazioni pubbliche, soggetti a scopo di lucro e della società civile e gli effetti dei contratti registrati dalla DGCS prima del primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente statuto restano regolati dalla disciplina vigente alla stessa data.

Anche le missioni in corso proseguono fino alla data di conclusione prevista, salva diversa disposizione del Direttore dell'Agenzia; nelle more dell'adozione di criteri e modalità di selezione del personale da inviare in missione e della definizione del relativo trattamento economico, sono applicate le disposizioni in materia cui si attiene la DGCS. Si prevede infine che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo favorisca l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e altre organizzazioni internazionali per lo svolgimento di progetti cofinanziati o in gestione centralizzata indiretta (cd. cooperazione delegata dell'UE). Per questi progetti, il trasferimento delle responsabilità dalla DGCS all'Agenzia è subordinato al consenso del soggetto finanziatore. Pur trattando il presente regolamento dello Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, le disposizioni che riguardano direttamente il MAECI sono essenziali per assicurare un ordinato passaggio di consegne tra la DGCS e l'Agenzia, che non avrà compiti nuovi, bensì assumerà compiti attualmente svolti dalla DGCS, senza compromettere la necessaria continuità dell'attività in corso. La disciplina delle modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso è peraltro specificamente elencata tra i contenuti dello Statuto nella stessa legge istitutiva (art. 17, comma 13, lettera i) della legge n. 125/2014), mentre l'articolo 32, comma 1, della medesima legge prevede che lo Statuto disciplini le "modalità di trasferimento" degli interventi in corso.

L'**articolo 26** stabilisce la trasformazione delle unità tecniche di cooperazione in sedi all'estero dell'Agenzia, disciplina il passaggio del relativo personale e prevede che il regolamento di contabilità stabilisca le modalità di trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle unità tecniche al patrimonio dell'Agenzia. In particolare, gli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987 che optino per il passaggio alle dipendenze dell'Agenzia conservino l'incarico rivestito per essere confermati o trasferiti ad altro incarico nei sei mesi successivi all'entrata in vigore effettiva della riforma. Viceversa, gli esperti che dovessero optare per il mantenimento in servizio presso il MAECI sono richiamati di diritto al MAECI dalla medesima data. Tale disposizione appare necessaria in quanto la legge n. 125/2014 non disciplina la gestione degli uffici all'estero, che continueranno ad operare cambiando denominazione e natura giuridica, durante il periodo di transizione dall'attuale alla nuova architettura istituzionale. Tale aspetto riveste invece grande importanza, al fine di assicurare un passaggio ordinato e la continuità dell'attività in corso, sia sotto il profilo gestionale che per gli aspetti contabile-amministrativi, nonché nell'interlocuzione con le autorità straniere in loco. Il personale assunto in loco ai sensi della legge n. 49/1987 in servizio al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente statuto è attribuito alle sedi per il periodo previsto al rispettivo contratto, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, mantenendo peraltro l'inquadramento previdenziale di provenienza.

L'**articolo 27** dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in ragione del lungo termine previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 125/2014 affinché lo statuto dell'Agenzia espliciti pienamente i propri effetti.

Regolamento recante "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo"

Relazione tecnico-finanziaria

Capo I

Articoli 1-3

Gli articoli del Capo I non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che definiscono l'ambito di applicazione dello Statuto, che disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nonché le finalità della sua azione, gli indirizzi e i principi cui essa conforma la propria attività e la configurazione del rapporto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). In particolare, l'articolo 3 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita sull'Agenzia i poteri di indirizzo e vigilanza previsti dalla normativa vigente, avvalendosi della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS). Rientra nell'ambito della vigilanza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo dell'Agenzia.

Capo II

Articoli 4-7

Gli articoli da 4 a 7 del Capo II, che prevedono disposizioni generali sulla disciplina applicabile all'Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo e ne descrivono gli organi, in conformità a quanto previsto in materia dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La remunerazione del direttore è stata commisurata nella relazione tecnica della legge n. 125/2014 nella misura del trattamento economico spettante a un Ministro plenipotenziario in servizio presso il MAECI con funzioni di direttore generale, nel rispetto del limite retributivo massimo di 240.000 euro per i pubblici dipendenti, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014. Le disposizioni degli **articoli 4 e 5**, di carattere meramente ordinamentale non sono suscettibili di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In conformità a quanto già previsto dalla legge n. 125/2014 (articolo 17, comma 7), il Direttore dell'Agenzia può, previa autorizzazione del Comitato congiunto, istituire o sopprimere le sedi all'estero e determinarne l'ambito territoriale di competenza nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nella stessa località.

Non deriveranno nuovi oneri dalla costituzione del Comitato direttivo di cui all'**articolo 6**. Il Comitato direttivo è infatti presieduto dal direttore e composto da dirigenti dell'Agenzia. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti. Lo Statuto chiarisce comunque che per la partecipazione al Comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Per l'indennità del presidente e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti di cui all'**articolo 7**, da determinare da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'onere presumibile, pari a 70.000 euro annui, mutuato dal costo per il 2014 dell'analogo collegio presso l'Agenzia ICE, è già stato scontato nella relazione tecnica della legge n. 125/2014.

Articoli 8 e 9

Gli articoli 8 e 9 del Capo II descrivono la struttura degli uffici dell'Agenzia, in Italia e all'estero e, dando attuazione a disposizioni già previste nella legge n. 125/2014, non contengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come già previsto dalla relazione tecnica della legge n. 125/2014, infatti, per la sede centrale dell'Agenzia, collocata a Roma, l'ipotesi più economica e con evidenti vantaggi di natura funzionale prevede la continuazione dell'utilizzo dei locali ove attualmente è situata l'Unità Tecnica Centrale della DGCS in via Contarini (immobile demaniale), usufruendo anche di parte delle

palazzine ex Civis concesse in uso al MAECI anni fa e rimaste sinora inutilizzate. La copertura dei costi per i necessari interventi di ristrutturazione, che interverrebbero *una tantum*, consentendo al contempo la valorizzazione di un bene immobile demaniale al momento inutilizzato, è stata prevista mediante riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 33, comma 1, della legge n. 125/2014). Sulla base delle attuali quotazioni di mercato ricavate dal prezzario dell'edilizia DEI pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma riferite ad analoghe tipologie di ristrutturazione, si è stimato un totale di 2.120.000 euro per una superficie da ristrutturare di 1.060 mq. La soluzione alternativa di prendere in locazione immobili privati, peraltro prevedibilmente distanti dalla parte di Agenzia ospitata nei locali in cui attualmente è ospitata l'Unità Tecnica Centrale della DGCS, avrebbe comportato oneri di gestione continuativi sicuramente superiori, né avrebbe permesso di escludere a priori la necessità di costi di ristrutturazione iniziali.

Per quanto riguarda gli oneri determinati dall'istituzione di sedi all'estero di cui all'articolo 9 del presente regolamento, la ripartizione degli stanziamenti già assegnati per il triennio 2015-17 alla DGCS e all'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze tra la nuova e più agile struttura della Direzione generale e la costituenda Agenzia, permetterà di coprire sia le spese di funzionamento relative all'acquisto di beni e servizi, sia le spese di investimento, con invarianza complessiva dei costi. L'articolo 17, comma 7, della legge n. 125/2014 prevede infatti espressamente che il Direttore dell'Agenzia possa istituire o sopprimere sedi all'estero nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Ciò considerato, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 13, lettera h), il presente regolamento prevede un numero massimo di trenta sedi all'estero, ritenuto un numero congruo per assicurare la necessaria flessibilità nella gestione della rete estera dell'Agenzia. L'attuale rete delle unità tecniche di cooperazione allo sviluppo, che ha subito nel tempo modifiche e che in futuro dovrà essere costantemente adeguata all'evoluzione delle priorità di azione dell'Agenzia e del contesto internazionale, comprende 16 sedi e 2 sezioni distaccate in un totale di 18 Paesi, elencati nella seguente tabella.

Sede	Paesi di competenza
Kabul	Afghanistan
Tirana	Albania, Kosovo
La Paz	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù
Il Cairo	Egitto
San Salvador	El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, Cuba, Rep. Dominicana, Haiti, Stati insulari dei Caraibi
Addis Abeba	Etiopia, Gibuti,
Sezione distaccata: Juba	Sud Sudan
Nairobi	Kenya, Somalia, Tanzania, Seychelles, Uganda
Beirut	Libano, Siria, Giordania
Maputo	Mozambico, Swaziland
Yangon	Myanmar
Islamabad	Pakistan
Gerusalemme	Palestina
Dakar	Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea,

	Bissau, Guinea Conakry, Mali, Niger
Sezione distaccata: Ouagadougou	Burkina Faso
Khartoum	Sudan, Eritrea
Tunisi	Tunisia, Marocco, Mauritania
Hanoi	Vietnam, Cambogia, Laos

Le spese di funzionamento degli uffici all'estero per beni e servizi saranno finanziate con risorse trasferite al bilancio dell'Agenzia da quello della DGCS; il relativo ammontare è stato quantificato nella relazione tecnica della legge n. 125/2014, basandosi sui dati storici nella disponibilità del MAECI, in 796.734 euro per il 2015 e 809.234 euro per il 2016. Per massimizzare le economie di scala, l'articolo 16, comma 7, della legge n. 125/2014 prevede la necessità di valutare prioritariamente la sistemazione delle sedi all'estero dell'Agenzia in locali già nella disponibilità di uffici all'estero di altre amministrazioni pubbliche. Non essendo possibile prevedere con ragionevole certezza quali siano i Paesi nei quali emergerà la necessità di aprire nuove sedi all'estero dell'Agenzia, si può prevedere comunque che esse potranno condividere gli spazi con quelli delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti di cultura o degli uffici dell'Agenzia ICE presenti in loco.

Il comma 2 dell'articolo 9 del presente regolamento stabilisce che nelle sedi all'estero possano essere inviati fino a venti unità di personale comprensive dei dipendenti di ruolo dell'Agenzia e degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. La disposizione non comporta oneri tenuto conto che l'invio all'estero del predetto personale avviene nell'ambito delle risorse assegnate.

Il comma 3 dell'articolo 9 dello Statuto disciplina le modalità per il reclutamento di personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, confermando l'espressa previsione di legge per cui tali procedure avverranno nei limiti del contingente di 100 unità e delle risorse della legge n. 125/2014, il cui onere è stato quantificato sulla base dei costi effettivi del personale ora in servizio presso le Unità tecniche locali. Si rimanda all'analisi degli effetti finanziari dell'articolo 26 per ulteriori elementi. Le modalità di reclutamento del personale assunto localmente sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica della rete estera del MAECI, ovvero il DPR n. 18/1967 (articolo 155) e il DM 16 marzo 2001, n. 032/655. Possono pertanto essere assunti coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese della sede all'estero e dimostrano di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative. Rispetto alla disciplina applicabile al personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, tuttavia, l'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: resta quindi esclusa la possibilità che, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero dell'Agenzia, il relativo personale assunto localmente sia riassunto presso un'altra sede dell'Agenzia o altro ufficio dell'amministrazione pubblica in Italia o all'estero. A tal fine i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'Agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa in caso di chiusura o di soppressione della sede.

Il comma 6 dell'articolo 9 del presente regolamento prevede che, compatibilmente con l'impianto civilistico del bilancio dell'Agenzia, la disciplina in materia di autonomia gestionale e finanziaria alle sedi all'estero dell'Agenzia sia dettata dal regolamento di contabilità, ispirandosi alla normativa vigente per i capi di rappresentanza diplomatica e consolare della rete estera del MAECI, che rappresenta un modello consolidato ed efficace. Sono stati comunque previsti alcuni correttivi utili

ad adattare la normativa vigente alla specificità dell'attività di cooperazione allo sviluppo e a prevedere l'esercizio di un'opportuna vigilanza da parte dei capi della rappresentanza diplomatica o consolare, in conformità all'articolo 37 del DPR n. 18/1967. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Articoli 10 e 11

L'articolo 10 del Capo III contiene disposizioni di natura procedurale in materia di reclutamento del personale da parte dell'Agenzia, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le risorse per la remunerazione del personale dell'Agenzia sono state previste nella legge n. 125/2014, sulla base di una quantificazione di costi che ha utilizzato i parametri di calcolo e i valori medi delle indennità validi per l'analogo personale in servizio presso il MAECI. Per le procedure di accertamento delle conoscenze linguistiche del personale dell'Agenzia ci si avvarrà di personale in servizio presso l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da non generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La realizzazione di iniziative di cooperazione descritta dall'articolo 11 sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità nel bilancio dell'Agenzia.

Capo IV

Articolo 12 e 13

L'articolo 12 è meramente descrittivo del procedimento del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Agenzia, della sua struttura e delle procedure con cui il direttore dell'Agenzia può disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati, appartenenti all'Agenzia o ad altra amministrazione pubblica. Tale eventualità è stata prevista per favorire la piena operatività dell'Agenzia, anche in Paesi in cui non sia stata istituita una sede all'estero, permettendo di fare in tal caso affidamento su altri funzionari del MAECI presenti in loco.

Anche l'articolo 13 ha natura descrittiva: enumera i mezzi finanziari dell'Agenzia in conformità con il disposto dell'articolo 18 della legge n. 125/2014 e prevede la suddivisione del finanziamento statale all'Agenzia in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI (spese di personale, spese di funzionamento e interventi).

Articoli 14-16

Dagli articoli da 14 a 16 del Capo IV non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni che si limitano a disciplinare le procedure con cui si svolgerà la collaborazione dell'Agenzia con partner internazionali, con altre amministrazioni pubbliche e con la Casa Depositi e Prestiti SpA, nonché la realizzazione di iniziative tramite soggetti aventi finalità di lucro, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 125/2014. Tali collaborazioni, infatti, permetteranno la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia stessa.

Con particolare riferimento all'articolo 14, la modalità di gestione centralizzata indiretta di fondi della Commissione europea (cd. cooperazione delegata) permetterà all'Agenzia di curare l'attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati a valere sul bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo, con un'indubbia massimizzazione del rapporto costo/benefici. Si ripropongono, con gli opportuni adattamenti legati alla diversa natura giuridica dell'Agenzia, le soluzioni individuate in sede di emanazione del decreto interministeriale attuativo dell'articolo 14-bis della legge n. 49/1987, quale introdotto dall'articolo 8 del DL n. 69/2013.

Capo V

Articoli 17-19

Analogamente al Capo precedente, gli articoli da 17 a 19 si configurano come disposizioni di natura ordinamentale che regolano i rapporti tra Agenzia e soggetti della cooperazione internazionale senza finalità di lucro, prevedendo la possibilità che a questi siano concessi contributi o sia affidata la realizzazione di iniziative, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

Il comma 3 dell'articolo 17 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che si limita a prevedere il mantenimento del regime fiscale già in essere per le organizzazioni non governative in possesso del riconoscimento di idoneità ai sensi della legge n. 49/1987 alla data dell'entrata in vigore della legge n. 125/2014, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32, comma 7, della medesima legge. Tali soggetti, considerati come categoria definita e a esaurimento, potranno infatti essere iscritti, su semplice richiesta all'Agenzia delle entrate, all'Anagrafe unica delle ONLUS, continuando quindi a beneficiare del trattamento previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Non discendono oneri nemmeno dalla disposizione di cui all'articolo 17, comma 4, che si limita a prevedere le modalità di collaborazione tra Agenzia e Agenzia delle entrate per il controllo dei requisiti necessari per fruire dei benefici previsti all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125/2014 e per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS.

Capo VI

Articolo 20-22

L'articolo 20 dello Statuto non determina nuovi o maggiori oneri, limitandosi a prevedere l'adozione di un codice di comportamento per tutti i soggetti pubblici e privati che beneficino di contributi pubblici nella realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

I costi della convenzione di cui all'articolo 21 del presente regolamento sono per legge a valere sul bilancio dell'Agenzia (articolo 21, comma 2, della legge n. 125/2014) e, come tali, vincolati alla disponibilità finanziaria dello stesso.

La disposizione che prevede che l'Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo si avvalga dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI, estendendo l'attività di un organismo già esistente, permetterà di realizzare economie, che prudenzialmente non sono state quantificate (articolo 22).

Capo VII

Articoli 23-26

Il Capo VII contiene norme transitorie, che regolano sotto il profilo procedurale il graduale passaggio dal sistema attuale della cooperazione allo sviluppo, regolato dalla legge n. 49/1987, al nuovo sistema introdotto dalla legge n. 125/2014. Data tale loro natura, dalle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si chiarisce che la possibilità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente regolamento che il direttore si avvalga del personale di ruolo o in posizione di comando presso la DGCS fin dalla data di efficacia del proprio contratto individuale e che gli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d) presentino domanda di passaggio alle dipendenze dell'Agenzia anticipatamente non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per la remunerazione dei soggetti in questione saranno infatti alternativamente sostenuti dal MAECI o dall'Agenzia, nell'ambito delle risorse specificamente previste a tale scopo.

Per la sede di Firenze di cui all'articolo 24, comma 2 dello Statuto, non si prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dal bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze che la legge n. 125/2014 sopprime e le cui risorse confluiranno nel bilancio del MAECI per essere quindi attribuite all'Agenzia. Il comma 2 dell'articolo 24 prevede peraltro che gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessino di operare dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. E' possibile pertanto prevedere un

risparmio, in termini di riduzione delle retribuzioni a valere sul bilancio dell'Istituto, che non è stato prudenzialmente quantificato.

Analogamente privo di effetti sulla finanza pubblica è il disposto dell'articolo 25, che disciplina le modalità di gestione degli interventi di diversa natura attualmente gestiti dalla DGCS che, se ancora in corso alla data di piena operatività dell'Agenzia, saranno a questa trasferiti (si veda la seguente tabella per un quadro riassuntivo).

Interventi cofinanziati DGCS (ONG, Regioni, Università, fondi accreditati presso Rappresentanze) e contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge 49/1987		
	Conclusi alla data di piena operatività dell'Agenzia	In corso alla data di piena operatività dell'Agenzia
Competenza	DGCS	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Disciplina applicabile	Disciplina vigente all'avvio degli interventi o alla conclusione dei contratti	Disciplina vigente alla data di piena operatività dell'Agenzia
Controlli di regolarità amministrativa e contabile	Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI	Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia
Rendicontazione spese sostenute dalle Unità tecniche di cooperazione ("gestione diretta")		
	Spese sostenute dalle rappresentanze diplomatiche entro data di piena operatività	Spese sostenute a partire dalla data di piena operatività dalle Unità tecniche (trasformate in sedi all'estero dell'Agenzia ex art. 26 dello Statuto)
Competenza	Sede MAECI	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Disciplina applicabile	Disciplina vigente alla data di piena operatività dell'Agenzia	Regolamento di contabilità dell'Agenzia
Controlli di regolarità amministrativa e contabile	Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI	Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia
Fondi UE		
	Prima del consenso UE al trasferimento	Dopo il consenso UE al trasferimento
Competenza	MAECI, attraverso delega al Capo missione della Rappresentanza diplomatica o consolare competente	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Disciplina applicabile	Disciplina vigente alla stipula dell'accordo di delega	Disciplina prevista dalla formalizzazione del nuovo accordo di delega
Controlli di regolarità amministrativa e contabile	Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI, laddove previsto dal DI attuativo dell'art. 14-bis della legge n. 49/1987	Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia

L'articolo 26 definisce infine le modalità per la trasformazione delle unità tecniche di cooperazione attualmente presenti nei Paesi più significativi per l'attività di cooperazione allo sviluppo in sedi

all'estero dell'Agenzia. Il comma 3 specifica che con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità per il trasferimento dei relativi beni strumentali al patrimonio dell'Agenzia. Analoga disposizione non è stata necessaria per l'Istituto agronomico per l'Oltremare, dal momento che la legge n. 125/2014 prevede la successione universale nei rapporti attivi e passivi a favore dell'Agenzia. L'Agenzia prenderà quindi immediatamente in carico tutti i beni mobili e le attrezzature dell'Istituto e ne disporrà secondo le ordinarie modalità di gestione del patrimonio.

Con particolare riferimento alla dotazione di personale delle sedi all'estero dell'Agenzia, la legge n. 125/2014 prevede che presso tali strutture possa essere impiegato anche personale assunto in loco, nel limite di un contingente massimo di 100 unità. Attualmente presso le unità tecniche di cooperazione sono in servizio 81 dipendenti assunti in loco. L'onere complessivo ammonta a 1.126.938,80 euro, comunque inferiore alla quantificazione delle spese di personale locale per il funzionamento degli uffici all'estero contenuta nella relazione tecnico-finanziaria della legge n. 125/2014 (ovvero 1.460.000 euro).

Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”

Relazione tecnico-normativa

Referente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio legislativo

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L’articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, prevede che lo Statuto che disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia sia adottato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il provvedimento, dando attuazione alla legge di riforma del sistema della cooperazione allo sviluppo italiano, risulta pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 11 agosto 2014, n. 125, definisce il quadro normativo vigente dell’attività di cooperazione internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non incide sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non risultano elementi di incompatibilità, ex articolo 117 della Costituzione, con le competenze legislative e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non sono emersi profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica effettuata ha avuto esito positivo.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento proposto è pienamente in linea con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la cooperazione allo sviluppo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in detta materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento proposto è in linea con la normativa adottata dalla maggior parte degli altri Stati membri dell'Unione, che analogamente dispongono di un'Agenzia per la cooperazione (Francia, Germania, Regno Unito, Austria e Spagna).

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi citati sono stati correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del presente provvedimento.

7)Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente all'adozione del provvedimento, è lasciata all'Agenzia, nel rispetto della sua autonomia organizzativa e regolamentare, la facoltà di procedere all'adozione di un regolamento interno di organizzazione e contabilità, che disciplini nel dettaglio gli aspetti non interessati dal presente provvedimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione.

Regolamento recante "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo"

Relazione AIR

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La legge 11 agosto 2014, n. 125, ha rinnovato integralmente il quadro istituzionale e organizzativo della cooperazione internazionale allo sviluppo italiana, riallineando il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi Ocse/Dac, anche mediante l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per la piena operatività dell'Agenzia stessa, la legge 11 agosto 2014, n. 125, richiede alcuni provvedimenti attuativi, tra i quali l'adozione, con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno Statuto che disciplini le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia.

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Obiettivo fondamentale del provvedimento è quello di dotare l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di norme utili a garantire lo svolgimento dei compiti di ufficio, in conformità ai principi di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato con gli indicatori abituali del controllo di gestione e della valutazione della performance, effettuati periodicamente ai sensi della legislazione vigente.

D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Gli effetti del provvedimento sono destinati ad agire sui soggetti pubblici e privati che agiscono nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, nel ruolo di attori o di partner degli interventi, nonché sul personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il provvedimento è stato redatto sulla base di consultazioni con tutti i soggetti interessati dal processo di riforma del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano. Sono stati infatti coinvolti gli uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni sindacali rappresentative delle diverse categorie di personale del Ministero stesso, le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché esponenti delle federazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative italiane.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione zero, cioè l'astensione dall'intervento normativo, è inadeguata a fronte degli obiettivi prefigurati con l'intervento di riforma generale del sistema di cooperazione e con la sua piena operatività. Essa sarebbe altresì contraria alla norma di legge di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Alla luce della disposizione di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125, opzioni alternative non sono state ritenute percorribili.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Il provvedimento non presenta svantaggi, anzi permette di assicurare la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il presente intervento è passibile di incidere positivamente sulle micro, piccole e medie imprese, dal momento che prevede, tra l'altro, modalità con cui gli attori del settore privato, anche con scopo di lucro, possono partecipare a interventi di cooperazione allo sviluppo. Si fa in particolare riferimento all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, che stabilisce il riconoscimento e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, promuovendo la più ampia partecipazione di tali soggetti alle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce direttamente obblighi informativi a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Una volta finalizzato il processo di riforma del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano ed avviato il funzionamento dell'Agenzia dal provvedimento proposto, l'efficacia dello stesso sarà legata direttamente al mantenimento degli impegni italiani in ambito APS, attraverso un graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il provvedimento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

B. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Al provvedimento verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Eventuali modifiche saranno legate agli esiti della verifica di impatto della regolamentazione.

E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che esercita la vigilanza sull'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale, curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., in cui verrà considerata soprattutto l'efficacia con cui l'Agenzia assolve ai compiti di istituto, nel rispetto dei principi previsti dalla legge n. 125/2014.